



Bruxelles, 13.7.2015  
COM(2015) 333 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**Allegato**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione UE-Cile in merito all'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concernente il trasporto diretto**

**Progetto di**  
**DECISIONE N. ... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE**  
**del**  
**che modifica l'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo di associazione tra**  
**l'Unione europea e la Repubblica del Cile concernente il trasporto diretto**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del titolo III dell'allegato III stabilisce che il trattamento preferenziale si applica unicamente alle merci che soddisfano i requisiti dell'allegato III trasportate direttamente dal Cile all'Unione europea.
- (2) Il Cile e l'Unione europea hanno concluso numerosi accordi commerciali dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, che hanno dato agli operatori economici la possibilità di adattare la loro strategia di esportazione al fine di ridurre i costi e rispondere meglio alla domanda del mercato.
- (3) Il Cile e l'Unione europea hanno convenuto di modificare le disposizioni di cui all'articolo 12 del titolo III dell'allegato III, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 12 del titolo III dell'allegato III concernente il trasporto diretto è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore novanta (90) giorni dopo la data dell'ultima notifica con cui le parti comunicano il completamento delle necessarie procedure giuridiche nazionali.

Fatto a...

*Per il Comitato di associazione*

*Il presidente*

## Allegato

### *Articolo 12*

#### **Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra l'Unione europea e il Cile. Tuttavia il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraversando altri territori mediante trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette o sigilli, lo scarico, il ricarico, il frazionamento delle spedizioni o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono imporre all'importatore di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni: le prove sono presentate in qualsiasi forma appropriata, ad esempio documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o la numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.